

COMUNE DI TONCO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

GENERALITA'

- Art. 1 - Il Regolamento di Polizia Rurale
- Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II

COSTRUZIONI RURALI

- Art. 5 - Norme generali

a) CASE RURALI

- Art. 6 - Definizione
- Art. 7 - Impianti e locali di servizio
- Art. 8 - Impianti di depurazione delle acque luride domestiche
- Art. 9 - Rifiuti solidi
- Art. 10 - Deflusso delle acque meteoriche
- Art. 11 - Manutenzione
- Art. 12 - Difesa dagli insetti nocivi

b) FABBRICATI RURALI

- Art. 13 - Definizione
- Art. 14 - Norme generali
- Art. 15 - Ricoveri per animali. Caratteristiche generali
- Art. 16 - Stalle
- Art. 17 - Porcili e pollai
- Art. 18 - Allevamenti speciali
- Art. 19 - Concimaie. Caratteristiche generali
- Art. 20 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami
- Art. 21 - Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

TITOLO III

AMBITI RURALI NON EDIFICATI

- Art. 22 - Limitazioni generali
- Art. 23 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 24 - Accensione di fuochi
- Art. 25 - Fosse e bacini di raccolta dell'acqua
- Art. 26 - Libero deflusso delle acque
- Art. 27 - Spurgo di fossi e canali
- Art. 28 - Distanze per fossi, canali e alberi
- Art. 29 - Mantenimento dei fossi
- Art. 30 - Pulizia dei fondi e recisione di rami protesi e di radici
- Art. 31 - Pulizia di marciapiedi e cunette
- Art. 32 - Aratura dei terreni
- Art. 33 - Strade vicinali
- Art. 34 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
- Art. 35 - Pascolo vagante delle greggi
- Art. 36 - Pascolo abusivo
- Art. 37 - Trasporto di terra ed altri detriti
- Art. 38 - Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 39 - Autorizzazione

TITOLO V

AMBITI BOSCHIVI

- Art. 40 - Definizione

TITOLO VI

Art. 40 - Definizione

TITOLO VI

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

a) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 41 - Obbligo di denuncia

Art. 42 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 43 - Distruzione di animali morti

Art. 44 - Igiene delle stalle

b) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 45 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 46 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art. 47 - Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza dorata

c) IMPIEGO DEI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 48 - Norme generali

Art. 49 - Modalità d'impiego di presidi sanitari

Art. 50 - Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

Art. 51 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

TITOLO VIII

ULTERIORI DIVIETI

Art. 52 - Altri atti vietati

TITOLO IX

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 53 - Custodia e detenzione di cani o altri animali

Art. 54 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 55 - Cattura dei cani e di altri animali

Art. 56 - Molestia agli animali

Art. 57 - Protezione degli animali utili all'agricoltura.

TITOLO X

PENALITA'

Art. 58 - Accertamenti delle contravvenzioni

Art. 59 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1

Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo-rurale, paesaggistico e di tutela ambientale come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Piemonte e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale, perseguendo la ricerca di ogni possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela dell'ambiente e dell'insediamento abitativo umano.

Art. 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale del Comune è diretto dal Sindaco o da un Suo Assessore delegato in collaborazione con il Responsabile del Servizio e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Municipale, dagli Agenti e dai Funzionari di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dalla Polizia Stradale, nonché da Enti e da Associazioni che abbiano come fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli Agenti privati, se legalmente riconosciuti, a mente delle vigenti Leggi di P.S., per quanto si riferisce l'applicazione del presente Regolamento, sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli altri Agenti e Funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla Polizia Rurale.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 50 co. 5 e 54 co. 2 D.Lgv. 267/2000 sono demandati in materia di igiene, sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché in attuazione del presente regolamento.

Le ordinanze di cui trattasi, nel caso siano dirette a cittadini ben identificati, debbono contenere: l'indicazione del cognome e nome, del luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

TITOLO II
COSTRUZIONI RURALI

Art. 5

Norme generali

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle costruzioni rurali sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente. Nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi, il rilascio della Concessione edilizia è subordinato al parere del Responsabile dei Servizi competenti, del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

a) **CASE RURALI**

b) **Art. 6**

Definizione

Per casa colonica o rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Art. 7

Impianti e locali di servizio

Ogni abitazione dovrà essere dotata di acqua potabile, di un focolare con apposita canna fumaria che si prolunghi oltre il tetto con un fumaiolo di altezza pari almeno a m. 1.00, di un acquaio di cucina con acqua corrente, di servizio igienico interno ed impianti idrosanitari a sifone intercettatore e cacciata d'acqua, di un magazzino per le derrate e di rustici per il deposito di materiali ed attrezzi di lavoro. I servizi igienici, dovranno essere completi di W.C., lavabo, doccia o vasca, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico può essere assicurato con acqua di pozzo con impianto di sollevamento a sfioratore e condotte a pressione, in conformità alle vigenti disposizioni.

I pozzi devono essere altresì convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Il proprietario del fabbricato, ove è unicamente previsto un approvvigionamento idrico mediante pozzo artesiano, dovrà provvedere ad acquisire certificato di idoneità d'uso delle risorse idriche (certificato di potabilità) ai sensi del D.M. 23/06/1991 - D.P.R. 236/88 e succ. modifiche, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria Comunale, osservando le prescrizioni, eventualmente dettate, dal competente Ufficio del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

Art. 8

Impianti di depurazione delle acque luride domestiche

Le acque luride provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura dinamica dovranno essere chiarificate e disperse nel terreno nel rispetto delle norme tecniche generali, stabilite dalla Delibera Interministeriale del 4.2.1977 e succ. integrazioni e modificazioni e del Decreto legislativo n. 152/1999.

In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi e quelle esistenti dovranno adeguarsi alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali, fissate dal Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e del Decreto legislativo n. 152/1999 nei tempi che saranno stabiliti dai competenti uffici comunali con apposita ordinanza;

- nei pozzi neri, nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF, così come negli impianti di depurazione con fase ossidativa prescritti per gli insediamenti maggiori non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorative, gas e vapori, fanghi o altri materiali di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici;
- le fosse settiche, quelle di tipo IMHOFF ed i pozzi neri devono essere vuotati almeno una volta l'anno, per mezzo di ditte autorizzate, a cura e spese dei proprietari e per mezzo di pompa mobile munita di tubo flessibile da introdurre in ciascuna camera. Il materiale estratto deve essere versato senza alcuna dispersione, in carro-botte a tenuta stagna e smaltito secondo le apposite disposizioni comunali. Lo svuotamento e la pulizia devono avvenire preferibilmente nella stagione autunno-inverno.

Art. 9
Rifiuti solidi

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 10
Deflusso delle acque meteoriche

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo efficiente in modo da evitare impaludamenti.

Art. 11
Manutenzione

Per quanto dalla vigente normativa di legge, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal Regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e completamenti.

Qualora dalla non esecuzione di detti interventi possa derivare pericolo o danno a persone e cose, il Responsabile di servizio può eventualmente provvedere d'ufficio, secondo la procedura stabilita dall'articolo di legge citato.

Art. 12
Difesa dagli insetti nocivi

I conduttori di case coloniche debbono praticare la lotta contro le mosche, le zanzare ed altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.

b) FABBRICATI RURALI

Art. 13
Definizione

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione).

Art. 14
Norme generali

Nelle nuove costruzioni i fabbricati rurali devono essere ubicati in un corpo separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento in calcestruzzo o dotati di adeguate piastrellature, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi fitosanitari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si faccia riferimento al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15
Ricoveri per animali. Caratteristiche generali

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art.54 del D.P.R. 303/56 e succ. modificazioni, nonché di quanto previsto dal D.L.vo 146/01, DD.LL.vi 30.12.1992, n. 533 così come modificato al D.L.vo 01/09/98 n.331 e 534 e D.P.R. 233/88 devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori. Devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili.

I locali di ricovero animale (es.stalle per ricovero bovini, coniglie polli, porcilaie, scuderie) e le concimaie annesse devono distare almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, 250 mt. dalle abitazioni altrui in zona agricola e dalle altre zone abitabili, intendendo per tali ultime anche zone diverse da quelle residenziali, quali artigianali, industriali, e commerciali. I fabbricati destinati a tale fine dovranno essere schermati con quinte di alberi di alto fusto da piantumare a distanza dal fabbricato non maggiore di 8 mt.

I recinti di nuova costruzione all'aperto devono essere dislocati almeno a m. 15 dalle abitazioni e m. 10 dai confini di proprietà e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 16
Stalle

Le stalle di nuova costruzione devono rispettare le norme del vigente strumento urbanistico e il parere del Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio nonché quanto previsto dai DD.LL.vi 146/01 e 30.12.1992, n. 533 così come modificato dal D.L.vo 01/09/98 n.331 e 534. Le stesse non possono comunque comunicare con i locali di abitazione ed avere aperture sulla stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni.

Le stalle di nuova costruzione, non potranno essere poste ad una distanza inferiore a m. 20 dalle abitazioni e ml. 20 dai confini di proprietà.

Le stalle non devono essere sottostanti ad ambienti abitabili.

In generale devono avere un'altezza media di m.3,50 e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 15 d'aria per ogni capo di bestiame minuto e mc 30 per ogni capo di bestiame grosso. fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio. In ogni caso

devono essere provviste di ampie porte e porte/finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e dotati di idonei scoli; le rastrelliere devono essere metalliche; le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire nell'apposita vasca di raccolta collocata fuori della stalla.

Le stalle per vacche lattifere devono essere realizzate in conformità alle norme contenute nel D.M. n. 185 del 09.05.1991, D.P.R. n. 54/97 e D.L. 26.05.1997, n. 155, devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 9.5.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque verso il pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile sino all'altezza di m. 2, finestra apribile dall'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.

Art. 17

Porcili, pollai e apiari

I Porcili devono rispettare quanto contenuto nel D.L.vo 30.12.1992, n. 534.

I pollai che allevano galline ovaiole in batteria, devono rispettare quanto contenuto nel D.P.R. 233/88.

I porcili e i pollai di nuova costruzione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, devono altresì essere conformi a quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

I porcili per il solo uso familiare devono essere realizzati in muratura a una distanza minima di m. 20 da qualsiasi abitazione, dalle strade e dai confini di terzi. Le mangiatoie e i pavimenti devono essere ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere ben inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

I pollai e le conigliere per il solo uso familiare, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti, devono avere una recinzione con altezza minima di m. 2.50 e distare m. 20 dalle abitazioni, m. 20 dai confini di terzi e dalle strade.

Gli allevamenti, essendo industrie insalubri di 1 classe devono essere ubicati lontano dalle aree urbanizzate.

All'interno delle aree urbanizzate sarà ammesso solo l'allevamento con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare. Ai contravventori della presente disposizione si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Gli apiari dovranno essere collocati rispetto ai confini dei fondi altrui, alle case di abitazioni altrui, alle strade di pubblico transito, alle ferrovie, a non meno di 7 (sette) metri nella direzione del volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api; a non meno di 2 (due) metri in direzione opposta a quella di volo; a non meno di 4 (quattro) metri nelle altre direzioni.

Ai contravventori della presente disposizione si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere un'altezza di 2 (due) metri. Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si rimanda al vigente regolamento di polizia veterinaria

Art. 18
Allevamenti speciali

Sono compresi tra gli allevamenti speciali, gli allevamenti di selvaggina stanziale, animali da pelliccia, struzzi, colombi, affini. Gli spazi e i ricoveri destinati a tali animali devono garantire sufficienti condizioni d'igiene, aerazione e protezione. La distanza dei recinti o dei locali dalle abitazioni sarà valutata caso per caso, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria competente e salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatta salva la competenza dell'Amministrazione provinciale, ai sensi della L.R. 47/89 e gli allevamenti preesistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento.

Per le caratteristiche generali oltre alla normativa specifica, vale quanto previsto dall'art. 17, limitatamente alla parte dedicata ai pollai e conigliere.

Art. 19
Concimaie. Caratteristiche generali

Le concimaie, i depositi di liquame e le condutture contenenti liquami domestici o animali, devono essere situati a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore dalla distanza di rispetto prevista per l'edificazione lungo gli assi stradali, non minore di ml. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di ml. 10 dalle stalle. Tutti questi serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività zootecniche devono essere realizzati con materiale impermeabile e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella Decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- la capacità della vasca sarà determinata dal tipo di specie allevata, dal n. dei capi e dalla stabulazione adottata. Tali criteri sono adottati dal Dipartimento di prevenzione in occasione della formulazione del parere igienico sanitario. E' richiesto uno svuotamento almeno semestrale;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 80; platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta.

Art. 20
Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti delle concimaie, sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle stagioni autunno inverno, mentre nei mesi estivi solamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 18.00.

I carri adibiti al trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare dispersioni.

Le imprese ed i privati che provvedono per conto proprio o per conto terzi al trasporto dei liquami estratti dalle concimaie devono operare nel rispetto della normativa vigente in materia.

I carri scoperti, nell'attraversamento di centri abitati, dovranno essere opportunamente coperti da telone.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 21

Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

Le irrigazioni e concimazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio o che non si producano impaludamenti. Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Lo spargimento sul suolo di materiale putrescibile di qualunque natura o di materiale pulvirulento a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici come lo sviluppo di odori, tenendo conto anche della direzione dei venti. Dovrà altresì essere assicurata l'impossibilità d'immissione e percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali.

Il numero degli spargimenti e la quantità di materiale impiegato in ogni spargimento dovranno essere stabiliti tenendo conto della natura del terreno e del materiale usato.

I terreni utilizzati per raccogliere i liquami dovranno essere ubicati ad una distanza dai fabbricati di civile abitazione non inferiore a m. 30. In ogni caso, eseguite le operazioni di spandimento, i terreni dovranno essere arati nella stessa giornata.

Per quanto concerne la pollina agricola il trasporto deve effettuarsi dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo e la stessa va comunque sotterrata, entro le 15 ore successive al trasporto, con aratura. Sono vietati i cumuli della stessa in aperta campagna, salvo adeguata copertura con terra. Il relativo spargimento nei prati è consentito esclusivamente nel periodo compreso dal 20 ottobre al 20 febbraio e comunque a 250 metri dalle abitazioni.

Dovrà essere rispettata comunque l'eventuale Ordinanza emessa per l'uso di presidi sanitari e concimazione dei terreni, contenente apposite fasce orarie di spandimento e le distanze minime dalle abitazioni.

Gli irrigatori installati lungo le aree pluviali o prospicienti le strade sia comunali che provinciali devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Per quanto non previsto dal precedente articolo vale quanto disposto dalla legge 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 22

Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame ed animali da cortile, anche con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare, che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e per gli allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanza opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 23

Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio. Possono accedere e transitare nei fondi altrui, le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture.

Art. 24

Accensione di fuochi

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni o dei residui di coltura.

Dovrà essere pertanto rispettata una distanza minima, rispettivamente, di m. 50 dalle abitazioni, dagli altri edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, e di m. 300 da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Per quanto riguarda le distanze dalle strade si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in appositi contenitori reperibili sul mercato a norma di legge per esclusivo uso del composte, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura possono essere bruciati o sotterrati con l'aratura.

Il proprietario del fondo o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare non solo la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di accensione dei fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, ma anche una fresatura taglia-fuoco.

La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 350,00.

Art. 25

Fosso e bacini di raccolta dell'acqua

La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile servizio urbanistica, il quale darà anche le necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche di sicurezza.

Art. 26

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale le acque di fondi superiori, non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e la esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini o alle strade.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 27

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dal Sindaco.

Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da creare danni o situazioni di pericolo.

I proprietari di strade private inghiaiate, si dovranno far carico di evitare che detto materiale unitamente al terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo dovranno predisporre e/o installare là dove si renderà necessario per la particolare pendenza della strada privata di apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentire il regolare deflusso nei canali di scolo. Pulire i propri cavalcafossi intubati tutte le volte che questo si renda necessario per il regolare deflusso delle acque e tutte le volte che il Comune esegue i lavori di spurgo dei fossi di guardia.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 28

Distanze per fossi, canali e alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali

presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto si richiama la delib.C.C. nr.45 del 9/12/1977, per cui si stabiliva la distanza delle piantagioni di alberi ad alto fusto, dal confine di proprietà, in mt.14, mentre la distanza dalle strade è di 6 mt.

Per gli alberi di medio fusto invece l'arretramento dovrà essere di almeno 3 metri. Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. E' fatta salva la distanza attualmente esistente per le piante già esistenti aventi un diametro superiore a 10 cm.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 29

Mantenimento dei fossi

I proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico non asfaltate, quando questi pendono verso il fosso stradale, sono tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 1 m., in modo che la terra appena lavorata non affluisca nel fosso nel caso di piogge intense; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile.

Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla sede stradale non asfaltata.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 30

Pulizia dei fondi e recisione di rami protesi e di radici

I proprietari o possessori a qualunque titolo dei fondi agricoli hanno l'obbligo di tenere puliti i medesimi rispetto alle proprietà confinanti.

In caso di terreni lasciati incolti il proprietario o conduttore dovrà pulire il fondo. Il terreno dovrà essere ripulito con fresatura o trinciature.

I proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale devono ottemperare ai seguenti obblighi:

1. potatura delle siepi e taglio dei rami ed arbusti che, invadendo la sede stradale e/o i marciapiedi, nascondono la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità;
2. rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Inoltre per i prossimi anni i lavori di taglio o potatura delle piante o delle siepi dovranno essere eseguiti entro il 30 APRILE DI OGNI ANNO ed inoltre in tutti i casi in cui se ne ravvisa la necessità.

In caso di terreno boschivo il proprietario dovrà pulire il fondo per una fascia di mt.10 sia per quanto riguarda gli alberi eventualmente presenti, sia per quanto riguarda la presenza di vegetazione spontanea di sottobosco con la salvaguardia di alberi da tartufi esistenti e dichiarati.

Il Comune potrà avvalersi della collaborazione di organizzazione tecnici del settore per il monitoraggio del territorio ed eventuali interventi in merito.

Il Comune, previa verifica con esperti tecnici agricoli dell'effettiva violazione, ordina al trasgressore di provvedere alla pulizia del fondo avvisandolo altresì che, qualora non ottemperi nei termini prescritti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con l'addebito al trasgressore delle conseguenti spese.

Il Comune potrà stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresa la pulizia delle fasce di rispetto degli incolti e delle superfici boschive a ridosso delle coltivazioni.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade se i marciapiedi nonché tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le radici. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 892 - 893 - 894 - 895 - 896 del C.C.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 500,00.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 31

Pulizia di marciapiedi e cunette

I frontisti di marciapiedi e cunette sono obbligati a tenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potate, tali da garantire una distanza libera dalla sede stradale di almeno 1 metro e in altezza dal suolo di almeno m. 4.

In presenza di marciapiede deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e in altezza per almeno m.2,50.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di cui al comma 1 di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

Art. 32

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche e di uso pubblico, anche provviste di fossi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e del fosso, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna.

Dette capezzagne di regola devono avere una profondità non inferiore a m. 1,00 dal ciglio stradale e dal fosso o canale esistente.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, eseguire delle inversioni o insudiciare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00. Nel caso di recidiva si applicherà al contravventore la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 33

Strade vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per l'intera larghezza.

Gli accessi e le pertinenze sono disciplinate dal codice della strada.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 34

Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate culture, ecc.) che di ripristino (rimboschimenti e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 35

Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche. Sono altresì richieste l'autorizzazione dei proprietari dei fondi, l'autorizzazione del Comune, oltre che il nulla osta alla pratica del pascolo vagante rilasciato dall'ASL di competenza.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 36

Pascolo abusivo

Secondo quanto disposto dall'art. 15 e 184 del D.Lgs. 285/92 è vietato condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali; fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicheranno le sanzioni di cui al predetto Decreto Legislativo.

Art. 37

Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

Art. 38

Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie.

Chiunque intenda far pascolare o sostare greggi di pecore o mandrie di bovini nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo il consenso espresso del proprietario del fondo interessato dal passaggio degli animali, deve chiedere

apposita autorizzazione al Sindaco e osservare le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

E' soggetta ad autorizzazione del Sindaco anche il passaggio delle pecore, delle mandrie di bovini, attraverso le strade comunali, vicinali di uso pubblico e privato, poderali e interpoderali del territorio comunale.

Il Sindaco può negare l'autorizzazione a transitare o sostare con greggi di pecore o bovini o mandrie per le strade comunali, vicinali, poderali od interpoderali, ovvero ad esercitare il pascolo in tutto il territorio comunale, quando vi sia il pericolo di contagio di malattie epizootiche o di altre malattie di animali, ovvero per particolari motivi di interesse pubblico.

E' comunque vietato far sostare, transitare greggi e mandrie per le strade comunali, vicinali, poderali ed interpoderali o far pascolare greggi o mandrie in tutto il territorio comunale nel periodo dal 01° marzo al 30 ottobre di ciascun anno.

Nel periodo che va dal 1° novembre al 28 febbraio il pascolo ed il transito delle greggi e delle mandrie può essere esercitato solo dalle ore 08,00 alle ore 12,00 ed il numero degli addetti alla sorveglianza degli stessi non deve mai essere inferiore alle due unità.

Al fine di ottenere l'autorizzazione a far sostare, pascolare o transitare greggi e mandrie sulle strade comunali, vicinali, poderali od interpoderali, occorre presentare istanza diretta al Sindaco, corredata dal consenso del conduttore o del proprietario del fondo interessato, nonché del certificato sanitario del veterinario provinciale da cui risulti che i componenti il gregge o la mandria non sono affetti da malattie contagiose e sono indenni da parassiti. Detta istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il termine perentorio di 5 giorni antecedenti quello richiesto per sostare, pascolare o far transitare i greggi e le mandrie. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 843 e 925 del Codice Civile nonché dell'art. 635 del Codice Penale al contravventore si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 39

Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione dei filari di alberi e/o arbusti, siepi, ritombamenti di canali, spianamenti, ecc.) dovrà essere rispettata la vigente normativa prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

TITOLO V

AMBITI BOSCHIVI

Art. 40

Definizione

La definizione di bosco è data dalla vigente normativa regionale.

TITOLO VI

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

a) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 41

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento Di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n. 320 e successive integrazioni.

Art. 42

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovrà, provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute nella normativa specifica. Art.4 Regolamento Polizia Veterinaria D.P.R.320/54.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 43

Distruzione di animali morti

La distruzione di animali morti deve avvenire in conformità alle prescrizioni del D.L.vo 508/92, del regolamento di polizia veterinaria e alle leggi relative alle singole cause di malattia. La non ottemperanza alle norme è sanzionata dalle leggi specifiche.

Art. 44

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate, osservando i criteri disposizioni della specifica legislazione vigente.

b) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 45

Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con L'Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico Regionale, impartisce, di volta in volta, le disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni; salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.06.1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700, e modificati con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare alla Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 46

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione in violazione alla normativa vigente in materia. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 47

Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza dorata

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno. E' fatto obbligo segnalare immediatamente al Comune casi di flavescenza dorata. Il proprietario del vigneto dovrà senza indugio estirpare le viti infette. In caso di mancata segnalazione ed estirpo il contravventore verrà denunciato ai sensi dell'art.500 del Codice Penale. Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà altresì, la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 350,00.

IMPIEGO DEI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 48

Norme generali

L'Uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. n. 1255/68 e D.M. n.217/91.

Chi impiega tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.

E' vietato effettuare sul territorio del comune trattamenti con fitofarmaci a frutteti durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti.

E' vietato dopo l'effettuazione dei trattamenti scaricare eventuali residui o lavare i recipienti usati, in canali, fossi, risorgive o altri luoghi in cui possano derivare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea ecc.

Art. 49

Modalità d'impiego di presidi sanitari

- Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
- All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
- L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentito solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
- Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
- In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
- Durante il trattamento con prodotti altamente tossici e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA (O TERRENO) TRATTATO CON PRESIDII SANITARI".
- E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature,
- E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 50

Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

Il titolare del patentino per l'uso di suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso. In particolare deve curare che:

- il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuale per gli addetti;
- le etichette e i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
- osservare il divieto assoluto di utilizzo di presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di m.100 dalle abitazioni;
- il trattamento di terreni e colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti ecc.) deve essere effettuato in calma di vento evitando le ore più calde della giornata;
- sia adottata ogni cautela per evitare che, irrorando colture attigue ad abitazioni o a strade, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano dannose o soltanto moleste;
- qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di detta nube in proprietà o colture altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di carenza dei prodotti impiegati;
- controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione;
- gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;
- i contenitori dei prodotti usati vengano conferiti ad appositi centri di distribuzione ed in caso di loro mancanza vengano smaltiti con metodi approvati dal Settore Igiene Pubblica (D.Lgv. n.22/1997 e s.m.i.).

Tutti gli accorgimenti sopra specificati devono essere osservati anche nelle fasi di preparazione e utilizzazione dei presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, ad eccezione della distanza che viene ridotta del 50%. Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore c/o all'acquirente del presidio sanitario.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 51

Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

Autorizzazione

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente sulla base delle norme amministrative impartite dalla Regione, sentite le Autorità agricole locali, caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

TITOLO VIII

ULTERIORI DIVIETI

Art. 52
Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- eseguire la pulizia di animali;
- lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale; depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.

Resta altresì vietato:

condurre animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi;

introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande;

Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00, e gli stessi dovranno provvedere alla rimessa in pristino o al risarcimento dei danni.

TITOLO IX

DETTENZIONE DI ANIMALI

Art. 53
Custodia e detenzione di cani o altri animali

E' vietato tenere cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone.

Il detentore e/o proprietario potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a parlo in condizioni di non disturbare.

I detentori di cani o altri animali, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia di ogni tipo, prendendo ogni precauzione utile al fine di evitarne la fuga o lo sconfinamento in proprietà altrui.

L'abbandono di animali è punibile ai sensi dell'art.727 del Codice penale così come modificato dall'art.1 della legge 22.11.1993 N. 473/1993.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 54
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere muniti di collare, e dovranno essere tenuti con solido ed adeguato guinzaglio; tutti i cani di grossa taglia e i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti e senza guinzaglio e museruola: i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
i cani delle forze di polizia e alla Protezione Civile durante l'impiego per fini d'istituto nonché i cani in dotazione alla Protezione Civile.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 250,00.

Art. 55

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale del Comune competente a ciò addetto o in alternativa da personale appartenente a servizio di cattura e custodia, convenzionato con il Comune.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

Qualora, in luoghi privati o pubblici, fossero trovati a vagare animali ritenuti pericolosi o che manifestano anomalie del comportamento quali aggressività, eccitazione, apparente mancanza di reattività agli stimoli, bava alla bocca ecc., dovrà essere data pronta comunicazione al Servizio Veterinario del Dip. Di prevenzione dell'A.S.L..

Lo smarrimento di cani dovrà essere segnalato entro tre giorni alla Polizia Municipale.

Art. 56

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi, molestie o sofferenze. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. La detenzione alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena mobile, con agganciamento ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno per consentire sufficiente illuminazione ed aerazione. Lo spazio occupato in modo permanente da animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere ed il nutrimento fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

E' fatto obbligo al detentore di eseguire il tatuaggio del cane.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00.

E' fatto assoluto divieto di cedere i cani e altri animali, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Art. 57

Protezione degli animali utili all'agricoltura.

E' vietata la cattura, la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per esempio talpe, uccelli granivori, piccioni, colombi ecc.) sarà fatta domanda al Comitato Provinciale della caccia o all'osservatorio fitopatologico per la loro diradazione ove occorra avendo acquisito una puntuale e precisa valutazione degli inconvenienti ed acquisito il parere del Servizio Veterinario dell'A.S.L. o di altro organo competente (Provincia-Regione).

TITOLO X

PENALITA'

Art. 58

Accertamenti per illeciti

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di P.S. .

Quando la violazione non costituisce reato previsto dal Codice Penale o da Leggi speciali, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli secondo la disciplina di cui alla Legge 689/81 e s.m.i. o la normativa specifica regolante la materia.

Art. 59

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, ricorrendone gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento è affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni successivamente all'avvenuta esecutività, ai sensi della vigente normativa di legge, della relativa delibera di approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.